

## **TI\_GERICHTE 12.2022.1 vom 11. Juli 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-07-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2022.1](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2022.1)

FR: TI\_GERICHTE 12.2022.1 du 11 juillet 2022

IT: TI\_GERICHTE 12.2022.1 del 11 luglio 2022

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, l'appello 10 gennaio 2022 contro la decisione 24 novembre 2021 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così come sono tempestivi la risposta all'appello 23 febbraio 2022 e gli ulteriori scritti spontanei delle parti. Vi è tuttavia da osservare che lo scopo degli allegati spontanei di seconda sede non è quello di ribadire tesi già proposte o proponibili con il gravame bensì piuttosto quello di garantire il diritto di essere sentiti in relazione a cosiddetti nova e dunque prendere posizione su eventuali argomentazioni nuove contenute nella risposta all'appello ( IICCA del 5 ottobre 2021, inc. 12.2021.28, consid. 2). L'appellante ha invece prodotto una replica spontanea ben più corposa dell'impugnativa stessa, costituita da numerose argomentazioni e ripetizioni e senza una precisa individuazione di eventuali nuove tematiche, per cui la stessa non può essere ritenuta ammissibile.

#### **E. 2**

Con l'impugnata decisione il Pretore, dopo aver esposto il concetto di interesse negativo, ha rilevato che in assenza di una clausola specifica al riguardo, occorre ricorrere all'interpretazione del contratto e in particolare (qualora la volontà reale e comune delle parti non possa essere stabilita), alla sua interpretazione oggettiva secondo il principio dell'affidamento. Esaminando gli atti processuali, il primo giudice ha stabilito che il cliente non ha ricevuto un preavviso scritto che gli preannunciava l'addebito di interessi negativi a partire dal 1° gennaio 2017. Piuttosto, la banca aveva adottato una strategia basata sul “ case by case ”, ovvero valutando di caso in caso la situazione del cliente e la sua disponibilità a effettuare degli investimenti, laddove la decisione di non investire avrebbe comportato l'addebito di interessi negativi (testi G \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_ e A \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_). Il cliente è stato informato di questa situazione in occasione di tre diversi incontri del 7 settembre 2016 (doc. N, v. anche testi F \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_ e G \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_), del 31 ottobre 2017 (doc. 9), e del 1° ( recte : 18) gennaio 2018 (doc. 13). Peraltro il teste F \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_ ha dichiarato che il cliente, di professione imprenditore, già in precedenza sapeva che la BNS aveva l'intenzione di applicare degli interessi negativi e che questo costo avrebbe potuto ripercuotersi sul suo conto, come pure di avergli consigliato di anticipare i tempi cominciando ad attuare degli investimenti. Ciò che egli aveva fatto, seppur in misura molto limitata, con le due operazioni di cui si è già detto, manifestando con ciò (come pure con la sua decisione di non chiudere la relazione, se non alla fine del 2017) il suo avvallo al modo di procedere della

banca. Senonché il medesimo, che possedeva una diffidenza innata verso tutti gli strumenti bancari e necessitava di liquidità per svolgere la sua attività nel settore delle materie prime, ha nel seguito rifiutato le ulteriori e numerose proposte d'investimento (anche di carattere prettamente conservativo) formulate dal suo nuovo consulente F \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_, malgrado questi, già in occasione del loro primo incontro, lo avesse avvertito che la conseguenza sarebbe stata l'applicazione di interessi negativi. Inoltre, in relazione alle tesi dell'attore, il primo giudice ha concluso che: l'esistenza sul suo conto di movimenti di denaro inspiegati in entrata e in uscita a titolo d'interessi non comporta degli addebiti ingiustificati (risultando il saldo sempre alla pari) e non riguarda il suo obbligo di pagare gli interessi negativi, di cui era consapevole a fronte delle discussioni avute e che risultavano dagli estratti bancari; egli non ha dimostrato l'esistenza di un accordo che lo esonerava dal suddetto pagamento a dipendenza della consistenza del suo conto; l'uso che la banca faceva dei suoi averi (menzionato dal teste F \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_) è irrilevante, trattandosi di un tema di natura tecnica che avrebbe dovuto essere sottoposto a un vaglio peritale e formare l'oggetto di una domanda riconvenzionale o di un'obiezione di compensazione fondata sull'indebito arricchimento della banca (ovvero sulla tesi che questa si sarebbe da una parte servita degli averi in conto come garanzia, ma dall'altra avrebbe comunque deciso di applicare interessi negativi); il tasso d'interesse negativo applicato era notorio, scaturendo da una decisione pubblicamente accessibile della BNS; in merito alla decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 2017, i consulenti F \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_ e F \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ sapevano che l'intenzione della banca era quella di applicare gli interessi negativi in maniera "retroattiva" e lo hanno comunicato prontamente al cliente (teste A \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_), ciò per la prima volta nel 2016; il fatto che l'attore fosse titolare anche di un secondo conto intestato alla E \_\_\_\_\_ SA non ha influenza sulla presente procedura, che riguarda la sua decisione di non eseguire investimenti sul suo conto privato, accettandone le conseguenze. Per tutti questi motivi, il Pretore ha concluso che l'addebito di interessi negativi fosse giustificato, respingendo conseguentemente la petizione.

### **E. 3**

Con l'impugnativa, l'appellante censura innanzitutto a ragione alcuni accertamenti fattuali imprecisi del primo giudice: non era lui, bensì la banca, a essere attiva nel commercio delle materie prime (risposta 4 ottobre 2019, punto n. 14; teste F \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_, verbale del 3 giugno 2020, p. 8). Il Pretore indica poi, senza particolari spiegazioni, che l'incontro fra la banca e il cliente di cui al doc. N è avvenuto il 7 dicembre 2016, malgrado il dato sia quantomeno dubbioso: la risposta di prima sede della banca, i doc. N e 6 e alcuni testi menzionano invece il 6 dicembre. Sull'eventuale rilevanza di dette circostanze si dirà in seguito.

### **E. 3.3**

e Maurenbrecher/ Eckert , Aktuelle vertragsrechtliche Aspekte von Negativzinsen in: GesKR 2015, p. 369). È poi oltremodo dubbio che al momento della sottoscrizione del contratto, il cliente potesse comprendere che la clausola fosse riferita anche a eventuali futuri interessi negativi. Inoltre, vige il principio secondo cui le condizioni generali poco chiare devono essere interpretate a sfavore della parte che le ha redatte. In siffatte circostanze, occorre valutare se il cliente sia stato debitamente e sufficientemente informato sul tema e abbia avuto la possibilità di reagire con cognizione di causa (visto l'impatto della modifica, che avrebbe comportato l'addebito di oltre fr. 100'000.-/anno), e se abbia

conseguentemente accettato per atti concludenti l'introduzione degli interessi negativi. La banca non ha messo seriamente in discussione l'esistenza di suoi oneri di diligenza e informazione a tal proposito. Peraltro, la menzione da lei fatta all'art. 402 CO (secondo cui il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni e le spese che questi ha fatto per la regolare esecuzione del mandato) non permette di concludere che gli interessi negativi da lei dovuti alla BNS, e solo indirettamente connessi con l'esecuzione del contratto qui in discussione, possano essere automaticamente riversati sul cliente in assenza di un'indicazione anticipata sufficientemente chiara e specifica.

#### **E. 4**

L'appellante ribadisce in questa sede l'esistenza di un accordo raggiunto con la banca secondo il quale, qualora egli avesse aumentato la liquidità del conto, la banca l'avrebbe esonerato dal pagamento degli interessi negativi; questo accordo sarebbe stato vantaggioso anche per la banca, che essendo attiva nel settore delle materie prime, necessitava di importanti liquidità per finanziare le proprie attività commerciali (teste F \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_, verbale del 3 giugno 2020, p. 8), e sarebbe stato implementato negli anni 2015 e 2016 (tant'è che nessun interesse negativo è mai stato addebitato in quel periodo). L'utilizzo di questo denaro da parte della banca dunque, contrariamente a quanto osservato dal primo giudice, sarebbe rilevante, poiché attesterebbe il senso dell'accordo raggiunto, peraltro ulteriormente confermato dallo storno, da parte della banca, di una serie di operazioni di addebito di interessi, che aveva perlomeno generato confusione e alimentato la sua fiducia nel rispetto dei patti. In ogni caso, l'appellante critica altresì il Pretore per avere ammesso una sufficiente informazione da parte della banca. In primo luogo, osserva che la documentazione di apertura di cui al doc. 2 (CG comprese) non prevedeva l'addebito di interessi negativi. L'art. 10 delle CG, pur menzionando genericamente gli "interessi", era difatti stato redatto prima del 2015 e non poteva pertanto essere riferito agli interessi negativi, tant'è che la banca durante la procedura di prima sede li ha qualificati come spesa ai sensi dell'art. 402 CO, malgrado ciò non trovi conferma nella giurisprudenza del Tribunale federale (STF 4A\_596/2018 del 7 maggio 2019 consid. 3.3). Avendo le parti pattuito la forma scritta, l'introduzione di interessi negativi, quale modifica delle CG, avrebbe pertanto dovuto avvenire mediante una comunicazione scritta (art. 12 e 16 CO), come anche ammesso dal teste A \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ (verbale del 3 giugno 2020, p. 4). In sua assenza, nessuno degli addebiti sarebbe giustificato, ciò che il primo giudice avrebbe omesso di considerare, oltretutto in violazione del suo diritto di essere sentito. In secondo luogo, anche volendo ipotizzare l'ammissibilità di un'informativa orale, l'appellante sottolinea che essa avrebbe dovuto avvenire previamente rispetto a un addebito ed essere sufficientemente precisa. Al riguardo, l'appellante non solo contesta di aver partecipato all'incontro di cui al doc. N e datato 6 settembre 2016 (giacché quel giorno egli si trovava in Italia, cfr. doc. Q, R e teste L \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_, verbale del 5 giugno 2020), per cui l'addebito di interessi dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017 (data dell'incontro di cui al doc. 9), non sorretto da una previa comunicazione, sarebbe retroattivo e ingiustificato; egli sostiene altresì che l'informazione ricevuta sia stata insufficiente anche a livello contenutistico. Posto un accresciuto onere di chiarezza e trasparenza della banca, anche in virtù dell'approccio differenziato tenuto a dipendenza dei clienti interessati ("case by case"), essa avrebbe difatti dovuto informarlo del tasso applicato (non notorio, in quanto le banche erano libere di discostarsi, nei confronti dei propri clienti, da quanto stabilito dalla BNS), delle relative scadenze e tempistiche; e meglio la banca avrebbe dovuto avvertirlo che qualora non avesse investito una parte della sua liquidità entro una determinata

scadenza, avrebbe applicato un preciso tasso d'interesse (- 0.75%) a partire da una specifica data (1° gennaio 2017). Essa non lo ha mai preteso (difettando pertanto la sua difesa di sufficiente allegazione), né lo ha dimostrato. In particolare, non lo attestano né il doc. N, né i doc. 9 o 13 (del tutto generici), né i suoi stessi collaboratori. Tutti gli addebiti sarebbero dunque illegittimi. Inoltre, l'appellante contesta di avere mai manifestato il proprio assenso a un simile modo di procedere, siccome gli investimenti iniziali sono stati fatti a titolo di mera precauzione ancor prima che la banca stabilisse la sua strategia, e non sono stati seguiti né da avvertimenti sufficientemente espliciti e precisi, né da proposte d'investimento adeguate. Aggiunge che egli non prendeva regolarmente visione degli estratti (visto anche il sistema pattuito della posta a trattenerne), che la confusione generata dalla banca a causa di svariati e incomprensibili addebiti e riaccrediti descritti come " Interest payment " (di cui si era lamentato, cfr. doc. I, 12 e teste F \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_, verbale del 3 giugno 2020, p. 11) ha aggravato il problema e che egli non è giunto a conoscenza del primo addebito di interessi negativi (che ignorava persino il suo consulente F \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_, cfr. verbale del 23 aprile 2020, p. 5 e descritto nel doc. I solo quale " Interest correction 01.01.17 - 18.05.17 ") se non dopo la richiesta di chiusura del conto (cfr. doc. T). Infine, l'appellante sostiene che la rinuncia agli investimenti non doveva forzatamente comportare l'addebito di interessi negativi: qualora fosse stato confrontato con una precisa scadenza per prendere una decisione, egli avrebbe difatti potuto scongiurarlo con modalità alternative, ad esempio convertendo i suoi averi in USD (peraltro con conseguente e ingente profitto) oppure finanziando la sua stessa società E \_\_\_\_\_ SA (che avrebbe a sua volta evitato di pagare alla banca gli interessi passivi per i crediti concessile), aspetti che contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, sarebbero pertanto di rilievo.

## **E. 5**

Quale premessa, si può qui precisare che per l'art. 8 CC, chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. La norma ripartisce l'onere della prova, nel senso che pone le conseguenze dell'assenza di prova di un fatto a carico della parte che ne ha l'onere. Di regola chi fa valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e chi lo contrasta deve a sua volta provare i fatti che fondano le sue eccezioni. Segnatamente, chi fa valere una pretesa contrattuale deve provare che l'obbligazione esiste, e in particolare di avere correttamente adempiuto alla propria prestazione, laddove l'onere della prova si capovolge se il creditore la accetta senza riserve: in questo caso tocca a lui provare che l'adempimento è mancato o è difettoso. Per contro, nell'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 97 CO, la violazione contrattuale dev'essere provata da colui che agisce. Una violazione può ad esempio scaturire da una carente diligenza o informazione. La dimostrazione di un fatto negativo (come l'assenza di sufficienti informazioni) non comporta l'inversione dell'onere della prova; piuttosto, il precetto della buona fede impone la collaborazione dell'altra parte. Sarà poi nell'ambito dell'apprezzamento delle prove che il giudice dovrà valutare l'insieme delle prove e delle controprove offerte (STF 4A\_174/2017 del 1° settembre 2017 consid. 4, 4A\_484/2009 del 31 agosto 2010 consid. 3).

## **E. 6**

Ora, sul tema dell'asserito accordo di esenzione, la censura appellatoria dev'essere respinta per assente dimostrazione. Difatti, indipendentemente dal fatto che un simile accordo potesse avere o meno un'utilità per la banca, le risultanze istruttorie ne smentiscono l'esistenza. E meglio, confermano che banca e cliente avevano più volte discusso del fatto

che la prima avrebbe applicato interessi negativi in assenza di investimenti da parte del secondo, ovvero che l'esenzione era temporanea e condizionata alla futura esecuzione di investimenti, che la banca ha più volte sollecitato (doc. N, 8, 10, 11, 13; teste F \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_, verbale del 23 aprile 2020, p. 3-5; teste F \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_, verbale del 3 giugno 2020, p. 9-11). Oltretutto, la tesi sostenuta dal cliente nel suo interrogatorio di avere ottenuto da A \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ (ex dirigente della banca e supervisore di F \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_) la promessa di non applicare interessi negativi già prima dell'apertura del conto è stata confutata da quest'ultimo nella sua audizione (verbale del 3 giugno 2020, p. 3). Pertanto, dal semplice fatto che la banca avesse per un certo periodo rinunciato al prelievo di interessi negativi, il cliente non poteva dedurre che ciò sarebbe avvenuto anche in futuro.

#### **E. 7**

Sull'assenza nel contratto di un riferimento agli interessi negativi e sulla necessità di una modifica scritta delle condizioni generali, l'appellante rimprovera al giudice di primo grado una carente motivazione ma non postula l'annullamento del giudizio di primo grado e il rinvio dell'incanto alla Pretura. Nella fattispecie, l'esistenza di una comunicazione in forma scritta da parte della banca, come già accertato dal primo giudice, non può essere ammessa (non risultando dai documenti agli atti né un relativo invio, né il suo ipotetico contenuto, ed essendosi i testi espressi in maniera dubitativa ed eccessivamente generica al riguardo, cfr. F \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_, verbale del 3 giugno 2020, p. 11 e A \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_, verbale del 3 giugno 2020, p. 4, 6-7). Ciononostante, il contratto qui in discussione (contratto innominato di natura mista di principio soggiacente alle norme sul mandato, cfr. DTF 110 II 283 consid. 1) non è sottoposto per legge alla forma scritta (art. 12 CO), per cui non si può automaticamente concludere che anche una sua modifica fosse soggetta a un obbligo di forma; ciò non è previsto dall'art. 16 CO e sarebbe casomai da verificare sulla base dell'interpretazione (STF 5A\_251/2010 del 19 novembre 2010 consid. 6.1.2 e Müller in: Berner Kommentar OR, 2018, n. 72-74 ad art. 16); sennonché l'appello non contiene argomentazioni al riguardo (se non riferendosi alla testimonianza di A \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_, che tuttavia non conferma alcun obbligo di forma) e non fa pertanto emergere l'erroneità della decisione impugnata e la necessità della forma scritta.

#### **E. 8**

Sul contenuto del contratto si possono in ogni caso fare le seguenti osservazioni. L'art. 10 delle CG prevede che "L'accredito e l'addebito di interessi, tasse di deposito, commissioni, spese e imposte sul conto avvengono a discrezione della banca, mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente. La Banca si riserva di modificare in ogni momento i tassi di interesse e le commissioni". La clausola è formulata in modo ampio e generico (ed è pertanto problematica alla luce della DTF 135 III 1 consid. 2.5). Essa non prevede né esclude esplicitamente gli interessi negativi. Al limite ci si potrebbe chiedere se essi siano più vicini al concetto di "spesa" piuttosto che di "interesse" (come suggerito da svariati autori, cfr. DTF 145 III 241 consid.

#### **E. 9**

Ricordato che, come detto, il cliente era sicuramente consapevole che la conseguenza di un mancato investimento sarebbe stata l'applicazione degli interessi negativi, i documenti e le testimonianze forniscono informazioni a tratti confuse, ambigue o molto generiche sul momento e sul contenuto dell'informativa fornita al cliente. Affinché quest'ultimo potesse

valutare le sue alternative e prendere una decisione al riguardo, egli doveva in ogni caso conoscere sia il momento dell'introduzione di questi interessi, sia il tasso applicato (ritenuto che, pur essendo il tasso della BNS notorio, gli istituti bancari privati erano liberi di discostarsene a dipendenza delle loro decisioni strategiche e degli accordi raggiunti con i vari clienti). In effetti, negli allegati introduttivi di prima sede la banca non ha chiaramente preteso di aver fornito al cliente queste puntuali indicazioni.

### **E. 9.1**

Le risultanze istruttorie dimostrano che già nel 2016, e meglio ancor prima dell'incontro di cui al doc. N, le parti avevano discusso degli interessi negativi e iniziato a valutare dei possibili correttivi in via prudenziale, ciò che ha condotto alla selezione dei due investimenti di cui si è già detto. Sul grado di approfondimento della tematica si sa ben poco, laddove la situazione era ancora in divenire. A \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_, nella sua veste di direttore, ha rilevato che la strategia della banca (discussa in sede dirigenziale e con i consulenti) era quella di informare il cliente della situazione, concedergli un tempo di attesa di 6 mesi e successivamente, in assenza di investimenti, applicare gli interessi in maniera retroattiva, che aveva chiesto ai consulenti di fornire al cliente un'informativa trasparente, che confidava nel rispetto di questa istruzione e che al cliente sono state effettivamente sottoposte delle proposte d'investimento (verbale del 3 giugno 2020, p. 3-6); non essendo stato concretamente presente ai colloqui con quest'ultimo, il valore della sua testimonianza deve tuttavia essere del tutto relativizzato. Il teste F \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_ ha unicamente riferito che in quel periodo si era discusso di un possibile tasso negativo dello 0.5-0.75%, senza menzionare un'ipotetica retroattività o scadenze (verbale del 3 giugno 2020, p. 9-10). Il semplice fatto che il cliente abbia attuato due investimenti non significa in altre parole che egli avesse in quel momento anche accettato delle precise condizioni imposte dalla banca.

### **E. 9.2**

Per quanto riguarda il periodo successivo, le censure dell'appellante non permettono di concludere che l'incontro di cui al doc. N (ovvero del settembre 2016) non sia avvenuto. Le argomentazioni e le prove da lui menzionate relative ai suoi impegni in Italia il 6 settembre 2016 e ai dati del telepass, pur evidenziati nel suo interrogatorio e nell'audizione della teste L \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_ (che, quale sua compagna, dev'essere apprezzata con prudenza) non permettono di escludere che un incontro a \_\_\_\_\_, anche di breve durata, possa aver avuto luogo, visti i numerosi riscontri che lo attestano (doc. N, doc. 6, testi F \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_, G \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_, A \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ e V \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_). Ancora una volta, sul contenuto del colloquio le prove sono molto vaghe e non permettono di acclarare la trasmissione di informazioni specifiche al cliente. A \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ si è limitato a osservare che in tale frangente la banca si attendeva una presa di posizione definitiva del cliente quale la chiusura del conto, la decisione di investire o l'accettazione di interessi negativi, ma non risulta che abbia incontrato il cliente (verbale del 3 giugno 2020, p. 3-6). G \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_ (che quale CEO della banca e dunque organo materiale della medesima ha con lei una marcata vicinanza) ha invece presenziato all'incontro; nella sua audizione ha rilevato che, non parlando l'italiano, ha comunicato con il cliente tramite l'ausilio della traduzione di A \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ o F \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_, informandolo dell'intenzione della banca di applicare interessi in maniera retroattiva nel caso di una sua decisione di non investire (verbale del 10 luglio 2020, p. 1-4). Ciò tuttavia è contraddetto

non solo dall'interrogatorio dell'attore, ma anche dai testi A\_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_ e F\_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_: il primo come detto ha dichiarato di non aver mai incontrato il cliente ( verbale del 3 giugno 2020, p. 3), il secondo che l'incontro è durato meno di un quarto d'ora, che non vi ha partecipato integralmente, che probabilmente il CEO e il cliente hanno parlato in italiano, che il discorso verteva perlopiù su convenevoli, che non sapeva se gli interessi negativi gli fossero stati già applicati e che forse il cliente ha chiesto di esserne esentato (verbale del 3 giugno 2020, p. 10-11). Le dichiarazioni di G\_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_ d'altronde non trovano un chiaro riscontro neppure nel doc. N; il documento, che dovrebbe riportare il contenuto della conversazione, evidenzia solamente la necessità della banca di applicare interessi negativi ai fondi liquidi ingenti e non investiti e il grado di soddisfazione del cliente, definito "entusiasta": descrizione che sarebbe stata ben poco plausibile qualora al cliente, pacificamente e notoriamente restio a investire, fosse stato prospettato un addebito retroattivo di interessi negativi su un capitale multimilionario.

### **E. 9.3**

Il contenuto dei colloqui ulteriori del 21 febbraio 2017 (doc. 8), del 31 ottobre 2017 (doc. 9), del 22 novembre 2017 (doc. 10), del 27 dicembre 2017 (doc. 11), del 10 gennaio 2018 (doc. 12) e del 18 gennaio 2018 (doc. 13) è ancor più nebuloso. Il doc. 8 accenna al problema degli interessi negativi, senza fornire indicazioni più specifiche in relazione a tassi, date o scadenze. Le note relative ai tre incontri successivi (doc. 9, 10 e 11) evidenziano solo che il cliente stava valutando la possibilità di eseguire investimenti, anche se in realtà, in data 6 dicembre 2017, egli aveva già chiesto di chiudere il conto per la fine dell'anno. Queste note non menzionano esplicitamente gli interessi negativi (secondo la teste R\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, nemmeno il doc. 9, cfr. il verbale del 5 giugno 2020, p. 2), né che il cliente fosse stato reso attento dell'avvenuto addebito registrato il 29 maggio 2017, e documentano invece che egli era "soddisfatto". Le testimonianze non aggiungono nulla di rilevante a quanto detto; R\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ e F\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ si sono limitati a riferire genericamente di aver discusso con il cliente degli interessi negativi, che sarebbero stati applicati in assenza di investimenti (i quali erano in fase di valutazione); oltretutto la prima ha affermato di non essere stata a conoscenza della relativa politica della banca, avendo appena iniziato a lavorare per la medesima (verbale del 5 giugno 2020, p. 3); il secondo neppure ricordava il momento in cui la banca ha dato l'ordine e ha cominciato ad addebitare interessi negativi, né che essi avevano iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017 (teste F\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_, verbale del 23 aprile 2020, p. 5-6). Nel successivo incontro del 10 gennaio 2018 (doc. 12) il cliente ha riferito di voler chiudere il conto "because of the applied commission" (doc. 12), ritenuto che esso è stato chiuso solo nel mese di febbraio, dopo due altri incontri (doc. 13 e 15) e un ulteriore addebito di interessi negativi con valuta 30 gennaio 2018.

### **E. 10**

Sul tema degli addebiti, vi è anche da aggiungere che la banca nei propri allegati introduttivi di prima sede non ha mai preteso di aver debitamente avvisato il cliente mediante la trasmissione di regolari estratti conto, che non ha prodotto agli atti. L'unico relativo documento contenuto nel fascicolo processuale è costituito dal dettaglio doc. I, prodotto dal cliente e allestito solo nel 2018. In altre parole, la banca non si è avvalsa di questo fatto, né della finzione della ricezione derivante dal sistema di corrispondenza scelto dal cliente (posta a trattenere), né della clausola della reclamazione, rispettivamente della tacita ratifica delle operazioni per l'assente contestazione del cliente (sul tema, v. ad

esempio STF 4A\_469/2020 del 31 marzo 2022 consid. 4.3-4-5). Nemmeno ha preteso che il primo addebito del 29 maggio 2017 fosse riconoscibile per il cliente sulla base della documentazione bancaria. In effetti, il doc. I non mostra un sistema di registrazione particolarmente cristallino, dal momento che si limita a descrivere l'addebito qui contestato del 29 maggio 2017 per fr. 42'510.43 quale "Interest correction", senza alcuna informazione utile (come il tasso applicato) e riporta poi una serie di operazioni di addebito e riaccredito descritte come "Interest payment". Secondo quanto risulta dal doc. O, la banca ha infatti accreditato a più riprese (in giugno, settembre e dicembre 2017) sul conto del cliente la medesima somma a titolo di interessi positivi, dedotta l'imposta preventiva del 35% (fr. 42'510.43 – fr. 14'878.65), per poi stornare le operazioni.

### **E. 11**

In conclusione gli oneri informativi della banca, che devono essere esaminati in maniera rigorosa alla luce della sua attività sottoposta a vigilanza e del grado di fiducia di cui gode da parte dei clienti e della piazza finanziaria, imponevano che la stessa quantomeno informasse il cliente in maniera trasparente sulle precise modalità di addebito degli interessi, ovvero impartendogli una scadenza per prendere una decisione definitiva e avvertendolo che, in assenza di investimenti, avrebbe applicato un determinato tasso d'interesse a partire da una determinata data. Le prove esaminate dimostrano che ciò non è avvenuto e che l'informazione fornita è stata oltremodo opaca e comunque priva della necessaria chiarezza e concludenza, verosimilmente per il timore che un approccio eccessivamente risoluto avrebbe indotto il cliente a lasciare la banca. Certo, il cliente può averne in una certa misura approfittato per differire una sua decisione e guadagnare tempo, ma alla luce di una situazione di ambiguità creata dalla banca stessa, sicché non gli può essere rimproverato un abuso di diritto. Ne discende che l'addebito degli interessi negativi per l'anno 2017 non può ritenersi giustificato e dev'essere annullato, con conseguente obbligo per la banca di restituire tali importi.

### **E. 12**

Per tutti questi motivi, l'appello dev'essere accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che la AO 1 è condannata a versare a AP 1 fr. 121'671.71 oltre interessi del 5% dal 13 febbraio 2019, e che le spese giudiziarie devono essere poste a carico della prima.

### **E. 13**

Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell'appellata (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 6'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell'art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell'IVA, sono quantificate in fr. 5'000.-. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L'appello 10 gennaio 2022 di AP 1 è accolto. § Di conseguenza, la decisione 24 novembre 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 (inc. n. OR.2019.142) è così riformata: 1. La petizione è accolta. Di conseguenza, AO 1 è condannata a versare a AP 1 fr. 121'671.71 oltre interessi del 5% dal 13 febbraio 2019. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 5'800.-, sono poste a carico della parte convenuta, la quale è condannata a pagare alla parte attrice l'importo di fr. 7'500.- a titolo di ripetibili. 3. Invariato. 4. Invariato. II. Le spese processuali della procedura d'appello, pari a fr. 6'000.-, sono a carico dell'appellata, che rifonderà alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili di seconda sede. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale

d'appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi

giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

### E. 23

aprile 2020, p. 3-5; teste F \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_, verbale del 3 giugno 2020, p. 9-11). Oltretutto, la tesi sostenuta dal cliente nel suo interrogatorio di avere ottenuto da A \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ (ex dirigente della banca e supervisore di F \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_) la promessa di non applicare interessi negativi già prima dell'apertura del conto è stata confutata da quest'ultimo nella sua audizione (verbale del 3 giugno 2020, p. 3). Pertanto, dal semplice fatto che la banca avesse per un certo periodo rinunciato al prelievo di interessi negativi, il cliente non poteva dedurre che ciò sarebbe avvenuto anche in futuro.

7. Sull'assenza nel contratto di un riferimento agli interessi negativi e sulla necessità di una modifica scritta delle condizioni generali, l'appellante rimprovera al giudice di primo grado una carente motivazione ma non postula l'annullamento del giudizio di primo grado e il rinvio dell'incanto alla Pretura. Nella fattispecie, l'esistenza di una comunicazione in forma scritta da parte della banca, come già accertato dal primo giudice, non può essere ammessa (non risultando dai documenti agli atti né un relativo invio, né il suo ipotetico contenuto, ed essendosi i testi espressi in maniera dubitativa ed eccessivamente generica al riguardo, cfr. F \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_, verbale del 3 giugno 2020, p. 11eA \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_, verbale del 3 giugno 2020, p. 4, 6-7). Ciononostante, il contratto qui in discussione (contratto innominato di natura mista di principio soggiacente alle norme sul mandato, cfr. DTF 110 II 283 consid. 1) non è sottoposto per legge alla forma scritta (art. 12 CO), per cui non si può automaticamente concludere che anche una sua modifica fosse soggetta a un obbligo di forma; ciò non è previsto dall'art. 16 CO e sarebbe casomai da verificare sulla base dell'interpretazione (STF 5A\_251/2010 del 19 novembre 2010 consid. 6.1.2 e Müllerin: Berner Kommentar OR, 2018, n. 72-74 ad art. 16); senonché l'appello non contiene argomentazioni al riguardo (se non riferendosi alla testimonianza di A \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_, che tuttavia non conferma alcun obbligo di forma) e non fa pertanto emergere l'erroneità della decisione impugnata e la necessità della forma scritta.

8. Sul contenuto del contratto si possono in ogni caso fare le seguenti osservazioni. L'art. 10 delle CG prevede che l'accredito e l'addebito di interessi, tasse di deposito, commissioni, spese e imposte sul conto avvengono a discrezione della banca, mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente. La Banca si riserva di modificare in ogni momento i tassi di interesse e le commissioni. La clausola è formulata in modo ampio e generico (ed è pertanto problematica alla luce della DTF 135 III 1 consid. 2.5). Essa non prevede né esclude esplicitamente gli interessi negativi. Al limite ci si potrebbe chiedere se essi siano più vicini al concetto di spesa piuttosto che di interesse (come suggerito da svariati autori, cfr. DTF 145 III 241 consid. 3.3 e Maurenbrecher/ Eckert, Aktuelle vertragsrechtliche Aspekte von Negativzinsen in: GesKR 2015, p. 369). È poi oltremodo dubbio che al momento della sottoscrizione del contratto, il cliente potesse comprendere

che la clausola fosse riferita anche a eventuali futuri interessi negativi. Inoltre, vige il principio secondo cui le condizioni generali poco chiare devono essere interpretate a sfavore della parte che le ha redatte. In siffatte circostanze, occorre valutare se il cliente sia stato debitamente e sufficientemente informato sul tema e abbia avuto la possibilità di reagire con cognizione di causa (visto l'■impatto della modifica, che avrebbe comportato l'■addebito di oltre fr. 100'000.-/anno), e se abbia conseguentemente accettato per atti concludenti l'■introduzione degli interessi negativi. La banca non ha messo seriamente in discussione l'■esistenza di suoi oneri di diligenza e informazione a tal proposito. Peraltro, la menzione da lei fatta all'■art. 402 CO (secondo cui il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni e le spese che questi ha fatto per la regolare esecuzione del mandato) non permette di concludere che gli interessi negativi da lei dovuti alla BNS, e solo indirettamente connessi con l'■esecuzione del contratto qui in discussione, possano essere automaticamente riversati sul cliente in assenza di un'■indicazione anticipata sufficientemente chiara e specifica.

9. Ricordato che, come detto, il cliente era sicuramente consapevole che la conseguenza di un mancato investimento sarebbe stata l'■applicazione degli interessi negativi, i documenti e le testimonianze forniscono informazioni a tratti confuse, ambigue o molto generiche sul momento e sul contenuto dell'■informativa fornita al cliente. Affinché quest'■ultimo potesse valutare le sue alternative e prendere una decisione al riguardo, egli doveva in ogni caso conoscere sia il momento dell'■introduzione di questi interessi, sia il tasso applicato (ritenuto che, pur essendo il tasso della BNS notorio, gli istituti bancari privati erano liberi di discostarsene a dipendenza delle loro decisioni strategiche e degli accordi raggiunti con i vari clienti). In effetti, negli allegati introduttivi di prima sede la banca non ha chiaramente preteso di aver fornito al cliente queste puntuali indicazioni.

9.1 Le risultanze istruttorie dimostrano che già nel 2016, e meglio ancor prima dell'■incontro di cui al doc. N, le parti avevano discusso degli interessi negativi e iniziato a valutare dei possibili correttivi in via prudenziale, ciò che ha condotto alla selezione dei due investimenti di cui si è già detto. Sul grado di approfondimento della tematica si sa ben poco, laddove la situazione era ancora in divenire. A \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_, nella sua veste di direttore, ha rilevato che la strategia della banca (discussa in sede dirigenziale e con i consulenti) era quella di informare il cliente della situazione, concedergli un tempo di attesa di 6 mesi e successivamente, in assenza di investimenti, applicare gli interessi in maniera retroattiva, che aveva chiesto ai consulenti di fornire al cliente un'■informativa trasparente, che confidava nel rispetto di questa istruzione e che al cliente sono state effettivamente sottoposte delle proposte d'■investimento (verbale del 3 giugno 2020, p. 3-6); non essendo stato concretamente presente ai colloqui con quest'■ultimo, il valore della sua testimonianza deve tuttavia essere del tutto relativizzato. Il teste F \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_ ha unicamente riferito che in quel periodo si era discusso di un possibile tasso negativo dello 0.5-0.75%, senza menzionare un'■ipotetica retroattività o scadenze (verbale del 3 giugno 2020, p. 9-10). Il semplice fatto che il cliente abbia attuato due investimenti non significa in altre parole che egli avesse in quel momento anche accettato delle precise condizioni imposte dalla banca.

9.2 Per quanto riguarda il periodo successivo, le censure dell'■appellante non permettono di concludere che l'■incontro di cui al doc. N (ovvero del settembre 2016) non sia avvenuto. Le argomentazioni e le prove da lui menzionate relative ai suoi impegni in Italia il 6 settembre 2016 e ai dati del telepass, pur evidenziati nel suo interrogatorio e nell'■audizione

della teste L\_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_ (che, quale sua compagna, dev[ ]essere apprezzata con prudenza) non permettono di escludere che un incontro a \_\_\_\_\_, anche di breve durata, possa aver avuto luogo, visti i numerosi riscontri che lo attestano (doc. N, doc. 6, testi F\_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_, G\_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_, A\_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_ e V\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_). Ancora una volta, sul contenuto del colloquio le prove sono molto vaghe e non permettono di acclarare la trasmissione di informazioni specifiche al cliente. A\_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_ si è limitato a osservare che in tale frangente la banca si attendeva una presa di posizione definitiva del cliente quale la chiusura del conto, la decisione di investire o l[ ]accettazione di interessi negativi, ma non risulta che abbia incontrato il cliente (verbale del 3 giugno 2020, p. 3-6). G\_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_ (che quale CEO della banca e dunque organo materiale della medesima ha con lei una marcata vicinanza) ha invece presenziato all[ ]incontro; nella sua audizione ha rilevato che, non parlando l[ ]italiano, ha comunicato con il cliente tramite l[ ]ausilio della traduzione di A\_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_ o F\_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_, informandolo dell[ ]intenzione della banca di applicare interessi in maniera retroattiva nel caso di una sua decisione di non investire (verbale del 10 luglio 2020, p. 1-4). Ciò tuttavia è contraddetto non solo dall[ ]interrogatorio dell[ ]attore, ma anche dai testi A\_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_ e F\_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_: il primo come detto ha dichiarato di non aver mai incontrato il cliente (verbale del 3 giugno 2020, p. 3), il secondo che l[ ]incontro è durato meno di un quarto d[ ]ora, che non vi ha partecipato integralmente, che probabilmente il CEO e il cliente hanno parlato in italiano, che il discorso verteva perlopiù su convenevoli, che non sapeva se gli interessi negativi gli fossero stati già applicati e che forse il cliente ha chiesto di esserne esentato (verbale del 3 giugno 2020, p. 10-11). Le dichiarazioni di G\_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_ d[ ]altronde non trovano un chiaro riscontro neppure nel doc. N; il documento, che dovrebbe riportare il contenuto della conversazione, evidenzia solamente la necessità della banca di applicare interessi negativi ai fondi liquidi ingenti e non investiti e il grado di soddisfazione del cliente, definito [ ]entusiasta[ ]: descrizione che sarebbe stata ben poco plausibile qualora al cliente, pacificamente e notoriamente restio a investire, fosse stato prospettato un addebito retroattivo di interessi negativi su un capitale multimilionario.

9.3 Il contenuto dei colloqui ulteriori del 21 febbraio 2017 (doc. 8), del 31 ottobre 2017 (doc. 9), del 22 novembre 2017 (doc. 10), del 27 dicembre 2017 (doc. 11), del 10 gennaio 2018 (doc. 12) e del 18 gennaio 2018 (doc. 13) è ancor più nebuloso. Il doc. 8 accenna al problema degli interessi negativi, senza fornire indicazioni più specifiche in relazione a tassi, date o scadenze. Le note relative ai tre incontri successivi (doc. 9, 10 e 11) evidenziano solo che il cliente stava valutando la possibilità di eseguire investimenti, anche se in realtà, in data 6 dicembre 2017, egli aveva già chiesto di chiudere il conto per la fine dell[ ]anno. Queste note non menzionano esplicitamente gli interessi negativi (secondo la teste R\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, nemmeno il doc. 9, cfr. il verbale del 5 giugno 2020, p. 2), né che il cliente fosse stato reso attento dell[ ]avvenuto addebito registrato il 29 maggio 2017, e documentano invece che egli era [ ]soddisfatto[ ]. Le testimonianze non aggiungono nulla di rilevante a quanto detto; R\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ e F\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ si sono limitati a riferire genericamente di aver discusso con il cliente degli interessi negativi, che sarebbero stati applicati in assenza di investimenti (i quali erano in fase di valutazione); oltretutto la prima ha affermato di non essere stata a conoscenza della relativa politica della banca, avendo appena iniziato a lavorare per la medesima (verbale del 5 giugno 2020, p. 3); il secondo neppure ricordava il momento in cui la banca ha dato l[ ]ordine e ha cominciato ad addebitare interessi negativi, né che essi avevano iniziato a

decorrere dal 1° gennaio 2017 (teste F \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_, verbale del 23 aprile 2020, p. 5-6). Nel successivo incontro del 10 gennaio 2018 (doc. 12) il cliente ha riferito di voler chiudere il conto ■because of the applied commission■ (doc. 12), ritenuto che esso è stato chiuso solo nel mese di febbraio, dopo due altri incontri (doc. 13 e 15) e un ulteriore addebito di interessi negativi con valuta 30 gennaio 2018.

10. Sul tema degli addebiti, vi è anche da aggiungere che la banca nei propri allegati introduttivi di prima sede non ha mai preteso di aver debitamente avvisato il cliente mediante la trasmissione di regolari estratti conto, che non ha prodotto agli atti. L'unico relativo documento contenuto nel fascicolo processuale è costituito dal dettaglio doc. I, prodotto dal cliente e allestito solo nel 2018. In altre parole, la banca non si è avvalsa di questo fatto, né della finzione della ricezione derivante dal sistema di corrispondenza scelto dal cliente (posta a trattenere), né della clausola della reclamazione, rispettivamente della tacita ratifica delle operazioni per l'assente contestazione del cliente (sul tema, v. ad esempio STF 4A\_469/2020 del 31 marzo 2022 consid. 4.3-4-5). Nemmeno ha preteso che il primo addebito del 29 maggio 2017 fosse riconoscibile per il cliente sulla base della documentazione bancaria. In effetti, il doc. I non mostra un sistema di registrazione particolarmente cristallino, dal momento che si limita a descrivere l'addebito qui contestato del 29 maggio 2017 per fr. 42'510.43 quale ■Interest correction■, senza alcuna informazione utile (come il tasso applicato) e riporta poi una serie di operazioni di addebito e riaccredito descritte come ■Interest payment■. Secondo quanto risulta dal doc. O, la banca ha infatti accreditato a più riprese (in giugno, settembre e dicembre 2017) sul conto del cliente la medesima somma a titolo di interessi positivi, dedotta l'imposta preventiva del 35% (fr. 42'510.43 ■ fr. 14'878.65), per poi stornare le operazioni.

11. In conclusione gli oneri informativi della banca, che devono essere esaminati in maniera rigorosa alla luce della sua attività sottoposta a vigilanza e del grado di fiducia di cui gode da parte dei clienti e della piazza finanziaria, imponevano che la stessa quantomeno informasse il cliente in maniera trasparente sulle precise modalità di addebito degli interessi, ovvero impartendogli una scadenza per prendere una decisione definitiva e avvertendolo che, in assenza di investimenti, avrebbe applicato un determinato tasso d'interesse a partire da una determinata data. Le prove esaminate dimostrano che ciò non è avvenuto e che l'informazione fornita è stata oltremodo opaca e comunque priva della necessaria chiarezza e concludenza, verosimilmente per il timore che un approccio eccessivamente risoluto avrebbe indotto il cliente a lasciare la banca. Certo, il cliente può averne in una certa misura approfittato per differire una sua decisione e guadagnare tempo, ma alla luce di una situazione di ambiguità creata dalla banca stessa, sicché non gli può essere rimproverato un abuso di diritto. Ne discende che l'addebito degli interessi negativi per l'anno 2017 non può ritenersi giustificato e dev'essere annullato, con conseguente obbligo per la banca di restituire tali importi.

12. Per tutti questi motivi, l'appello dev'essere accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che la AO 1 è condannata a versare a AP 1 fr.121'671.71 oltre interessi del 5% dal 13 febbraio 2019, e che le spese giudiziarie devono essere poste a carico della prima.

13. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell'appellata (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 6'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell'art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell'IVA, sono quantificate infr. 5'000.-.

Per questi motivi,

richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

L'appello 10 gennaio 2022 di AP 1 è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione 24 novembre 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 (inc. n. OR.2019.142) è così riformata:

1. La petizione è accolta. Di conseguenza, AO 1 è condannata a versare a AP 1 fr. 121'671.71 oltre interessi del 5% dal 13 febbraio 2019.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 5'800.-, sono poste a carico della parte convenuta, la quale è condannata a pagare alla parte attrice l'importo di fr. 7'500.- a titolo di ripetibili.
3. Invariato.
4. Invariato.
- 
- 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.